

ALL 2

ASL8

NP/2016/ 0014930 del 03/06/2016 ore 10,04

Mittente : Servizio Affari Legali

Assegnatario : DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica : 1.2.11



Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: **Giudice di Pace di Isili, Pica A. contro ASL 8 Cagliari**: comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la ordinanza n. 1/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di Isili, che si allega alla presente (Doc 1).

Poiché nell'ambito dell'ordinanza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (Doc 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (Doc 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 50% a favore dell'Avv. Carlo Diana e 50% a favore dell'Avv. M. Barbara Perasso, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

(Avv. Carlo Diana)

(Avv. M. Barbara Perasso)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 568 DEL 10 GIU. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*

Il presente allegato è composto di n° 0 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

1

(DOC 3)

ASL8
NP/2016/ 0014932 del 03/06/2016 ore 10,11

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica 12.11



Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: ~~Pizzo Alessio~~ contro ASL 8 Cagliari, Giudice di Pace di Isili, R.G. n. 3/15: attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,


si comunica che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dagli Avv.ti Carlo Diana e M. Barbara Perasso relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)



2

NOTA SPESE
(D.M. n. 55/2014)


(DOC. 2)

Nella causa promossa da ~~Pina Agosta~~ contro ASL 8 Cagliari (Giudice di Pace di Isili,
R.G. n. 3/15, Giudice Dr.ssa Lorena Traverso)

Valore della controversia 3.105,34 circa (art. 5, D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da €. 1.1000,01 a €. 5.200,00

Fase 1: studio della controversia	€. 225,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€. 240,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	€. 335,00
Fase 4: fase decisionale	€. 405,00
Totale	€. 1.205,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su €. 1.205,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€. 60,25
Totale	€. 1.144,75
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€. 572,37
Totale dovuto	€. 572,37
Totale spettante Avv Carlo Diana (50% su 572,37)	€. 286,18
Totale spettante Avv. M. Barbara Perasso (50% su 572,37)	€. 286,18



3¹

ALL 1

RG. 3/15 1/A

ORDIN. n° 1/2016
CASS. n° 9/2016

n. 03/2015 R.G.N.R



DOC 1

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ISILI

ORDINANZA

Il Giudice di Pace,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.02.2016;

letti gli atti di causa;

viste le note autorizzate depositate dalle parti sulla questione relativa all'incompetenza per materia dell'intestato Giudice, ritualmente sollevata dall'opposta A.S.L. n. 8 di Cagliari nella memoria difensiva depositata in Cancelleria in data 26.06.2015, con la quale si è costituita in giudizio;

- rilevato che all'odierno opponente ~~P. S. A. S. S. S.~~ era stata contestata dai Carabinieri di Gergoi (con verbale prot. n. 30/2 del 05.03.2013) la violazione dell'art. 3 del D.P.R. 317/96 e s.m. ("mancata registrazione nel registro aziendale dei movimenti in entrata e in uscita degli animali"), avendo i medesimi accertato, in data 20.02.2013, che presso l'allevamento del ~~P. S. S.~~, sito in località "Is Ceas", agro del Comune di Escolca, "...questi aveva omesso di trascrivere le variazioni inerenti l'uscita di nr. 35 capi ovini" (fatto per il quale è stata successivamente emessa dalla A.S.L. n. 8 di Cagliari l'ordinanza-ingiunzione Rep. n.12 del 27.01.2015, oggetto di opposizione ex art. 6 D. Lg. n. 150/2011);

- ritenuto che la norma violata concerne disposizioni in materia "di igiene degli alimenti e delle bevande", così come dedotto dalla difesa dell'Azienda Sanitaria opposta, per le quali il comma 4, lett. d), dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 prevede che sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta la competenza a giudicare spetta al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione;

- considerato, infatti, che, così come correttamente osservato dalla stessa opposta, trattasi, nella specie, di norme dettate in materia di identificazione e tracciabilità degli animali e dei prodotti di origine animale, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, le quali hanno trovato riscontro anche a livello comunitario (Reg. CE n. 178/2002 e Reg. CE n.21/2004);

- rilevato che l'opponente, a ben vedere, non ha svolto argomentazioni di segno contrario a quanto preliminarmente eccepito dalla difesa dell'opposta, limitandosi a dolersi del fatto che nel verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo redatto dai Carabinieri di Gergei era scritto a piè di pagina, nella sezione "Facoltà di intervento (art. 18 L.N. 689/81)", che "...E' ammesso altresì ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace di Isili", e così giustificando la scelta di avere adito l'intestato Giudice come conseguenza dell'errata indicazione dell'Autorità Giudiziaria competente ai fini del ricorso avverso detto verbale, in quest'ultimo contenuta (v. note autorizzate depositate il 16.09.2015 e documentazione alle stesse allegata);

- osservato che un tale errore non può in ogni caso comportare una deroga alle norme sulla competenza per materia dettate per la fattispecie in esame;

- ritenuto che, conclusivamente, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza formulata da parte opposta, va dichiarata l'incompetenza per materia del Giudice di Pace, appartenendo la causa alla competenza del Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione;

- ritenuto, altresì, quanto alle spese di lite, che sussistono giusti motivi per la loro compensazione integrale tra le parti, atteso che l'erronea indicazione del Giudice di Pace di Isili quale Autorità Giudiziaria nanti la quale poter far ricorso avverso il verbale redatto dai Carabinieri di Gergei (dedotta da parte opponente e risultante "*per tabulas*"), ha verosimilmente ingenerato nel Piras la convinzione che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione successivamente emessa (nella quale, peraltro, è scritto soltanto che "...può

essere presentato ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notifica ..secondo le modalità indicate all'art. 22 della Legge 689/81") dovesse essere proposta a quello stesso Giudice, tanto più che l'opposizione in questione è stata presentata personalmente dall'interessato, e perciò da soggetto privo sul punto di adeguate conoscenza giuridiche per valutare come errata la suddetta indicazione;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1) dichiara l'incompetenza per materia del Giudice di Pace sull'opposizione proposta da ~~Pas~~ ~~Assio~~ avverso l'ordinanza-ingiunzione Rep. n.12 del 27.01.2015, emessa nei suoi confronti dall'A.S.L. n. 8 di Cagliari, notificata in data 08.03.2015, essendo competente a decidere il Tribunale di Cagliari;

2) ai sensi dell'art. 50 c.p.c. fissa il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione della causa innanzi al Giudice dichiarato competente;

3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;

4) ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Si comunichi. *anche via PEC (A)*

Isili, li 25/02/2016

Il Giudice di Pace

(dott.ssa Lorena Traverso)

Lorena Traverso

Depositata in Cancelleria in data 25.2.2016

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

